

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo  
Prof. Ing. Fabrizio Micari

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo  
Ai membri del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Palermo

Per Conoscenza al Direttore Generale dell'Università degli Studi di Palermo  
Dott. Antonio Romeo

## **OGGETTO: Mozione Consiglio degli Studenti su bozza di “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”**

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”

CONSIDERATO il contenuto dell'Art.1, commi da 252 a 267 della Legge 232/2016, recanti disposizioni riguardanti le “Norme sulla contribuzione studentesca”;

CONSIDERATO che all'Art.1 comma 257 della Legge 232/2016 viene definito il tetto massimo cui deve sottostare la contribuzione studentesca per gli studenti con ISEE compreso tra 13.000 e 30.000;

CONSIDERATO che all'Art.1 comma 265 della Legge 232/2016 viene integrato il FFO 2017 e seguenti con una quota riservata agli atenei per reintegrare nei bilanci l'eventuale mancato gettito della contribuzione studentesca per l'istituzione della no-tax area e della fascia “calmierata” di cui ai commi 256, 257 e 258 del suddetto articolo;

CONSIDERATO CHE il Ministero non ha ancora definito con esattezza i criteri di distribuzione delle somme stanziare e non ha reso pubblico le singole quote riservate ad ogni Ateneo;

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 – “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari”;

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 – “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

CONSIDERATO che all'Art.1, comma 254 della Legge 232/2016 viene indicato che “Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In

caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258”;

VISTA la bozza di “Regolamento in materia di contribuzione studentesca” dell’Università degli Studi di Palermo, presentata al Consiglio degli Studenti nell’adunanza del 24 Marzo 2017;

VISTE le modifiche proposte dalla Commissione Tasse del CdS nel documento redatto in data 24 Marzo 2017;

## **SI CHIEDE**

- di provvedere ad una rimodulazione delle fasce di reddito ISEE presenti nella Tabella “A” allegata al Regolamento, facendo in modo che la FASCIA 6 (12.501 - 14.000 euro) non comprenda più al suo interno sia studenti della NO TAX AREA (fino a 13.000 euro) sia della FASCIA CALMIERATA (da 13.001 euro);
- di modificare l’art. 3, comma 2, disponendo un’aliquota sulla quota di ISEE eccedente i 13.000 euro pari al 5%;
- di modificare l’art. 3, comma 3, prevedendo che “per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30.000,00 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (requisito di cui al comma 2, punto 1) ma che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al precedente comma, il contributo onnicomprensivo annuale è pari al 7,5% della quota di ISEE eccedente i 13.000,00 euro con un valore minimo di 200 euro e tenuto conto dei limiti posti dall’art.1, comma 258 della legge 232/2016”;
- di modificare il contributo onnicomprensivo annuale previsto nelle fasce 7-8-9-10-11-12-13-14, tenendo conto dell’art.1, comma 258 della legge 232/2016 e quindi della impossibilità di superare quello previsto dall’art. 3, comma 2 del presente regolamento, aumentato del 50%;
- di inserire all’art. 3, comma 7 lett. e, che “gli studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare ed iscritti presso l’Università degli Studi di Palermo: per il secondo componente, e successivi, il contributo onnicomprensivo verrà calcolato con una riduzione pari al 50%. Tale riduzione si applica solo se almeno uno dei componenti risulta regolarmente in corso.”;
- di modificare l’art. 3 comma 5, sostituendo la fascia di reddito ISEE al massimale di 30.000
- di modificare l’art. 3 comma 6, sostituendo la fascia di reddito ISEE al massimale di 30.000
- di modificare all’art. 3 comma 7 lett. b, “diplomatisti con voto uguale o superiore a 97..”

- di inserire all'art.3 il comma 8 "Rimborso della II rata del contributo onnicomprensivo, nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'a.a. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'a.a. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva, potranno ottenere il rimborso della seconda rata del contributo onnicomprensivo. "
- di modificare l'art. 4, comma 1, eliminando le aree "medica", "professioni sanitarie" "formazione primaria" e mantenendo solo le aree "umanistica" e "scientifica";
- di abrogare l'art. 5 comma 10 per intero
- di inserire all'art. 7, il comma 4: "Coloro che acquistano corsi singoli e successivamente si iscrivono al corso di laurea nel quale piano di studi sono presenti materie acquistate precedentemente, avranno detratta dalla tassa onnicomprensiva che lo studente dovrà pagare all'atto dell'iscrizione del corso l'importo versato per l'acquisto dei CFU."
- di modificare l'art. 9 comma 1, inserendo le indennità di mora pari a "€ 26,00 dal 1° al 60° giorno di ritardo; € 50,00 dal 61° al 90° giorno di ritardo; € 100,00 dal 91° giorno in poi e, di norma, fino al 30 aprile fatte salve diverse disposizioni da parte dell'Ateneo".
- di inserire all'art. 12 comma 3, che "Sono esenti dal pagamento della tassa di trasferimento come da comma 2 tutti gli studenti provenienti da Atenei presenti in territori colpiti da calamità naturali.";
- di modificare l'art. 17, tabella 1 "Scuole di Specializzazione dell'Area Medica – Durata 5 anni", l'importo della prima rata è fissato in "1000,00 euro" , acconto contributi universitari: 834,40; l'importo della seconda rata viene determinato in 400,00;
- di modificare l'art. 17, tabella 2 "Scuole di Specializzazione dell'Area Medica – Durata 5 anni", l'importo della prima rata è fissato in "1000,00 euro" , acconto contributi universitari: 832,40; l'importo della seconda rata viene determinato in 400,00;
- di modificare l'art. 22 comma 2, eliminare la dicitura "fino a 750,00";
- di modificare nella Tabella "A" il contributo onnicomprensivo annuale delle fasce superiori alle fasce calmierate nel rispetto dei "criteri di equità, gradualità e progressività" previsti dalla l. 232/2016, al fine di evitare un forte aumento del peso della tassazione su quelle fasce intermedie non tutelate da provvedimenti contenuti nella predetta legge;
- di rispettare il vincolo del 20% del gettito della contribuzione di tutti gli studenti rispetto al Fondo di Finanziamento Ordinario ricevuto;

## **SI CHIEDE INOLTRE:**

- di prorogare di 30 giorni il termine di approvazione del “Regolamento in merito alla contribuzione studentesca”, al fine di avere il tempo necessario per inviare al MIUR una richiesta formale di pubblicazione della quota di FFO spettante ai singoli Atenei e, quindi, di avere a disposizione quanti più dati e pareri possibili per elaborare il suddetto Regolamento.

Palermo, 27/03/2017

Il Presidente

f.to Giorgio Mancuso